

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)

Approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 28/05/2019

Emanato con DR. 397 del 05.06.2019

Aggiornato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 27/07/2022

Emanato con DR. 661 del 28.10.2022

Aggiornato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 25/10/2023

Emanato con DR. 759 del 09.11.2023



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Sommario

Art. 1 - Composizione, nomina e durata	2
Art. 2 - Funzioni del/della Presidente.....	2
Art. 3 - Compiti istituzionali della Commissione	3
Art. 4 - Modalità di lavoro della Commissione	3
Art. 5 - Disposizioni finali.....	3

Art. 1 - Composizione, nomina e durata

1. Presso ogni Dipartimento dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della [Legge n. 240/2010](#), dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 19/2012 e secondo le indicazioni delle [Linee Guida ANVUR in tema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio](#).
2. Ogni CPDS è composta da un numero di docenti pari al numero dei Corsi di studio presenti nel Dipartimento e da un numero equivalente di studenti/studentesse. Ogni Corso di studio deve essere rappresentato, all'interno della CPDS, da un/una docente che svolga attività didattica al suo interno e da un/una proprio/a studente/studentessa.
3. La componente docente, incluso il/la Presidente, viene nominata, su proposta del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento, dal Consiglio dello stesso. In particolare, i/le docenti vengono scelti tra i/le professori/professoressa di ruolo, i/le ricercatori/ricercatrici di ruolo e i/le ricercatori/ricercatrici a tempo determinato dell'Ateneo. Il/La Presidente, scelto tra questi, deve essere un/una professore/professoressa di ruolo del Dipartimento rappresentato/a nella CPDS. La delibera di nomina viene trasmessa al Presidio della Qualità dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione, e produce effetto previa verifica della sua conformità al presente articolo, commi 1, 2, e 3.
4. La componente studentesca viene eletta secondo le procedure previste dal vigente *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo*.
5. I/le docenti restano in carica per 3 anni con possibilità di rinnovo. Il mandato degli/delle studenti/studentesse è triennale, salve le cause di decadenza indicate nel [Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo](#).
6. La condizione di componente della CPDS, tanto per i/le docenti quanto per gli/le studenti/studentesse, è incompatibile con qualsiasi incarico gestionale o di rappresentanza relativo al sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento interessato.

Art. 2 - Funzioni del/della Presidente

Il/La Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa il calendario annuale delle riunioni, tenendo conto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma di Ateneo;
- b) convoca, con almeno 7 giorni di anticipo, le riunioni della Commissione mediante posta elettronica;
- c) presiede le sedute e individua il/la docente verbalizzante incaricato di redigere il verbale;
- d) in caso di cessazione anticipata di uno/a o più componenti, segnala la necessità di effettuare le sostituzioni al Direttore del Dipartimento e al Presidio della Qualità;
- e) sovrintende alla stesura della Relazione annuale e cura la sua trasmissione al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione, nonché all'Ufficio Qualità e Sviluppo.

Art. 3 - Compiti istituzionali della Commissione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010 e dell'art. 13 del D. Leg. n. 19/2012, le CPDS svolgono i seguenti compiti:

1. monitorano l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli/alle studenti/studentesse da parte dei/delle professori/professoressa e deidelle ricercatori/ricercatrici;
2. elaborano indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia della didattica e dei servizi;
3. formulano pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di studi;
4. predispongono questionari e interviste agli studenti;
5. organizzano attività divulgative volte a far conoscere e promuovere le politiche della qualità dell'Ateneo, al fine di rendere gli studenti protagonisti informativi e attivi del sistema della qualità;
6. redigono una Relazione annuale, articolata per Corsi di studio, che prende in considerazione e valuta il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti dell'opinione degli/delle studenti/studentesse. Nella Relazione vengono formulate proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione annuale viene inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre.

Art. 4 - Modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione si riunisce in composizione plenaria almeno tre volte nell'anno solare, seguendo le indicazioni contenute nel Cronoprogramma di Ateneo. Tali riunioni, se necessario e se autorizzato dal/dalla Presidente, possono avvenire in videoconferenza. La riunione è valida se partecipa la maggioranza dei/delle componenti. I/Le componenti impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti a darne motivata e preventiva comunicazione al/alla Presidente.
2. Per i suoi lavori la Commissione può articolarsi in sub-commissioni.
3. Ogni riunione plenaria deve essere debitamente verbalizzata e il verbale deve essere inviato entro max. 30 giorni al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, ai/alle Presidenti dei Corsi di studio interessati, all'Ufficio Qualità e Sviluppo, al Presidio della Qualità di Ateneo.
4. L'Ateneo predispone e aggiorna costantemente apposite Linee Guida per il funzionamento delle CPDS, per offrire loro un efficace supporto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia adottato con D.R. n. 397 del 5 giugno 2019.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento operano la normativa vigente e i Regolamenti di Ateneo.